

Bonaiuto da Catania reclamano in concessione enfiteutica dispensandosi loro le forme per le subaste il fondo rustico Vaccarizzo una volta cespite di loro famiglia ed ora in possesso dei monaci di San Francesco d'Assisi, eredi universali di un Francesco Bonaiuto, che indotto dalle insinuazioni monastiche, prima i monaci lo sposarono solennemente con la Immacolata, che si venera nella chiesa di quel convento (cose dell'altro mondo) e poscia si fecero donare quel feudo.

(È dichiarata d'urgenza.)

Uguualmente prego la Camera di voler dichiarare di urgenza la petizione numero 10705 degli ufficiali siciliani dell'esercito nazionale del 1848, con la quale si chiede che si voglia mettere all'ordine del giorno la legge che li riguarda.

(È dichiarata d'urgenza.)

**ARGENTINO.** Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del signor Borelli Giuseppe cittadino torinese.

Questa petizione si riferisce ad alcune importanti questioni relative all'applicazione della tassa della ricchezza mobile, una soprattutto che formò oggetto di lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Io pregherei la Camera d'invviare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire sopra la legge dei provvedimenti finanziari.

**PRESIDENTE.** Sarà inviata.

**APPROVAZIONE DEGLI ARTICOLI  
DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il progetto di legge per ampliamento del territorio della città di Firenze.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Il ministro accetta la proposta della Commissione?

**LANZA, ministro per l'interno.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli della legge:

« Art. 1. È approvata l'ampliamento del territorio della città di Firenze, secondo che trovasi stabilito di accordo in via di massima tra i comuni di Firenze, Pellegrino da Careggi, Fiesole, Rovezzano, Legnaia, Galluzzo e Bagno a Ripoli, salvo le modifiche che nel determinare sopra luogo la delimitazione i comuni stessi crederanno necessarie.

« In caso di dissenso, il Governo del Re, previo parere del Consiglio compartimentale, è autorizzato a regolare le questioni relative.

« Art. 2. La liquidazione degl'interessi dei comuni suddetti sarà fatta a norma delle leggi in vigore sulla amministrazione comunale e provinciale, senza che tale liquidazione possa in alcun modo impedire l'ampliamento immediato.

« Art. 3. È data facoltà al Governo del Re di ricomporre le parti residue dei detti comuni secondo il voto

espresso dal Consiglio compartimentale di Firenze nella sua adunanza del 20 febbraio 1865. »

(Sono approvati.)

Ora verremo al progetto di legge per la continuazione della sede in Torino del tribunale supremo di guerra al 1° luglio 1866.

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli seguenti, che sono approvati):

« Art. 1. Il tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1° di luglio 1866.

« Un decreto reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze.

« Art. 2. Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con reale decreto nominati a giudici del detto tribunale supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti consiglieri di Cassazione quanti saranno i consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte. »

Si passa ora al progetto di legge per alienazione ad asta pubblica della tenuta Torre di Coceno spettante alla regia Università di Bologna.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati i seguenti articoli):

« Art. 1. È autorizzata la vendita della tenuta denominata Torre di Coceno, spettante alla regia Università di Bologna, da farsi per asta pubblica colle formalità prescritte dalle leggi e sulle basi della perizia del 20 luglio 1864 compilata dall'ufficio del genio civile della provincia di Bologna.

« Art. 2. Il prezzo che si ricaverà da detta vendita, dedotta la somma necessaria a soddisfare i debiti contratti dalla predetta Università, sarà investito in cartelle del debito pubblico, intestate alla Università medesima, la cui rendita verrà destinata a beneficio dei suoi stabilimenti scientifici. »

Si passa ora al progetto di legge per acquisto di oggetti per completare la dotazione di campagna delle divisioni attive.

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione dell'

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa di 685,000 lire per acquisto di carri, bardature, oggetti d'ambulanza, tende coniche, cucine ed altri oggetti occorrenti per completare la dotazione di campagna delle divisioni attive.

« Tale somma sarà da imputare sui bilanci seguenti, cioè:

« Bilancio 1865 (capitolo 41, alinea 1) . . . . .	L. 500,000
« Bilancio 1866 . . . . . »	185,000
« Totale . . . . .	<u>L. 685,000</u>

(È approvato.)